

Avv. Elvira Genovese  
Viale della Libertà 237  
81020 San Marco Evangelista (CE)  
Cell. 3931751403

# **On.le TRIBUNALE CIVILE DI PIACENZA**

## **SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

### **RICORSO ex 414 c.p.c. con ordinanza cautelare ex art. 700 e 699 ss** **istanza all' autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151cp**

**Silvestre Maria** (cod. fisc.: SVLMRA72L56B759K) nata a Cardito (NA) il 16/07/1972 e res.te in Orta di Atella (CE) alla via Lucio Battisti 2 (cap: 81030), elett.te dom.ta c/o lo Studio legale dell' **Avv. Elvira Genovese** (cod. fisc.: GNVLVR65H64A783E) sito i San Marco Evangelista (CE) Viale della Libertà n. 237 che la rapp.ta e difende giusta *procura ad litem* allegata al presente atto e che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di legge all'utenza fax 0823/1761767 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) elvira.genovese@avvocatismcv.it;

CONTRO:

**M.I.U.R. – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, nella persona del Ministro legale rapp.te *p.t.*, dom.to *ex lege* in ia Guido Reni, 4, 40125 Bologna c/o l'Avvocatura Generale dello Stato;

**Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Emilia Romagna**, nella persona del legale rapp.te *p.t.*, dom.to *ex lege* in ia Guido Reni, 4, 40125 Bologna Via Santa Caterina c/o l'Avvocatura Generale dello Stato;

### **FATTO**

- 1)** Per effetto della legge 107/2015 (Piano Straordinario di Assunzione) i docenti precari della scuola primaria , sono stati ripartiti in fasi assunzionali a seconda della graduatoria di provenienza e della relativa posizione;
- 2)** tali fasi sono così suddivise: fase 0 (riservata ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra), fasi A e B (riservate ai docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della legge, nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012), fase C (riservata a coloro che, inseriti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012, non avevano ricevuto alcuna proposta di assunzione nelle fasi precedenti);



- 3) la ricorrente abilitata nella scuola primaria – posto comune, ha partecipato alla cd fase C del suddetto piano assunzionale ed è stata assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a far data dal 01/19/2015, presso, l'Ist. Comprensivo “Montecchio” sito in Montecchio Emilia (RE) alla via XXV Aprile 14 (cod. meccanografico: REIC835001) con contratto a tempo indeterminato per l'anno di prova
- 4) ha pertanto partecipato al piano di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l' a.s. 2016/17 come previsto dal CCNI sulla mobilità del 08/04/2016 e dalla relativa ordinanza n. 241/2016 del M.I.U.R. 2016 con **punti 19 oltre 6.0 punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento** riconosciuto dal Miur al fine di ottenere l'assegnazione e titolarità su ambito;
- 5) l'art. 3 della richiamata ordinanza testualmente prescrive: “*Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità; la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati*”;
- 6) in particolare, al comma 8 è stabilito: “*I docenti ed il personale A.T.A. devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale ISTANZE ONLINE e del sito M.I.U.R. nell'apposita sezione Mobilità 16/17*”;
- 7) il comma 16 ha inoltre previsto: “*Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegare al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza*”;
- 8) la sig.ra Silvestre Maria ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale per l' a.s. 2016/17 con precedenza presso gli Ambiti Territoriali della Campania ed il Lazio (in particolare preferenza per **l'Ambito Territoriale LAZIO 0001**), allegando tutta la documentazione necessaria, attestante i titoli in suo possesso e la necessità di ricongiungimento alla famiglia;
- 9) in data 29/07/2016 il M.I.U.R. ha comunicato alla ricorrente, a mezzo posta ordinaria ) che, per l'anno scolastico 2016/17, è stata assegnata presso la Regione Emilia Romagna AMBITO TERRITORIALE 0014 su posto comune presso il V circolo di Piacenza;



**10)** successivamente a seguito della pubblicazione delle graduatorie avvenute in data 29\07\2016 , la ricorrente ha constatato che pur avendo indicato in domanda quale ambito di preferenza le province della Campania ( Caserta, Napoli ecc) e a seguire del Lazio ha visto assegnare a tali sedi e a sedi vicini docenti con punteggio inferiore al proprio:

**11)** In particolare, nella Regione LAZIO AMBITO 0001, sede richiesta dalla ricorrente, si evidenziano almeno 21 docenti con punteggio inferiore, come si evince dall'elenco di seguito riportato,:

Alampi Domenica	punti 12
Battaglia Salvina	punti 9
Culla Luisa	punti 12
Campione Angela	punti 14
Del Core Marianna	punti 13
Franzoni Elvira	punti 12
Guerrieri Concetta	punti 17
Gorga Maria Carmela	punti 3
Lobaudo Marta	punti 15
Nusdeo Lucia	punti 12
Mazzarella Teresa	punti 12
Angelino Paola	punti 18
Macari Pasqualina	punti 15
Sfrezichini Valentina	punti 3
Tommaso Maria	punti 12
Tranchida Antonina	punti 0
Varquez Patrizia	punti 0
Zeppetelli Rosaria	punti 15



Cacciapuoti Clelia	punti 5
Agosta Valeria	punti 3
Leone Federica	punti 18

- 12)** come è dato evincersi, tutti i docenti suindicati, pur avendo un punteggio nettamente inferiore, sono stati trasferiti nelle province indicate nella domanda di mobilità, in ordine di preferenza, della ricorrente;
- 13)** va precisato che, al fine di evitare pretestuose e dilatorie eccezioni, che trattasi di docenti che si trovano nella medesima posizione giuridica dell'istante, non possesso di alcuna delle precedenzae previste dalla normativa di settore, come si evince d'altra parte dalle stesse graduatorie allegate;
- 14)** la ricorrente ha presentato nei termini previsti dalla normativa di riferimento istanza per il tentativo di conciliazione ma non veniva mai convocata
- 15)** presentava domanda di assegnazione provvisoria;
- 16)** impugnava la procedura di mobilità nella parte in cui non veniva assegnata agli ambiti più vicini alla propria residenza;
- 17)** occorre evidenziare come la ordinanza ministeriale 241/16, è stata cautelativamente sospesa dal T.A.R. Lazio – Sede di Roma, poiché risultante affetta da molteplici vizi di illegittimità costituzionale:
- 18)** nonostante il suddetto provvedimento, le procedura di mobilità del personale docente non è stata mai realmente sospesa;
- 19)** si evince, pertanto, come la intera procedura di mobilità, nonché il provvedimento della assegnazione della sig.ra Silvestre Maria, siano palesemente illegittimi, in quanto lesivi dei diritti della ricorrente e, pertanto, vanno annullati e/o disapplicati alla stregua dei seguenti

### **MOTIVI DI DIRITTO**

- A) **SUL FUMUS BONI IURIS**- In primo luogo, in ordine al *fumus boni iuris*, si osserva che il provvedimento di assegnazione della ricorrente è assolutamente illegittimo in quanto inficiato da evidenti irregolarità. Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento. Ebbene, con ordinanza ministeriale 241/16 il M.I.U.R. ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.,



per l'anno scolastico 2016/2017, ed in base all'art. 1 prevede che “ le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa”. Il citato CCNL del 2016 prescrive le 4 fasi e disposizioni normative della mobilità. Le norme di riferimento sono le seguenti: l'art. 2, rubricato “destinatari”, al comma 3 prevede espressamente che “(...) I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art. 6 per tutti gli ambiti nazionali ...”; l'art. 6, rubricato “fase di trasferimenti e dei passaggi”, stabilisce le modalità di svolgimento delle quattro fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale. In particolare, si riporta integralmente la fase C, rilevante nella fattispecie: “Gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da OAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza ...”. Il successivo art. 13 del medesimo C.C.N.L. regolava il “sistema delle precedenze” prevedendo, chiaramente, che: “Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle **quattro fasi della mobilità territoriale** per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica”. Nello specifico le precedenze erano costituite da: I) disabilità e gravi motivi di salute; II) personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità, III) personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative; IV) personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità; V) assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale; VI) personale coniuge di militare o di categoria equiparata; VII) personale che



ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali; VIII) personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.I. sottoscritto il 7/8/1998. Al fine di realizzare delle descritte 4 fasi di mobilità, l'ordinanza dell'8.4.2016, all'art. 3 regolante la "presentazione delle domande", stabiliva espressamente che "Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale istanze on line del sito del M.I.U.R.". Il medesimo art. 3, al successivo comma 7, disponeva che: "le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati", ed, al successivo comma 8, precisava che: "docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle istanze on line e del sito M.I.U.R. nell'apposita sezione mobilità 16/17". La medesima ordinanza ministeriale, quindi, dopo aver previsto, all'art. 4, la documentazione da allegare alle domande ed aver sancito, al successivo art. 5, la possibilità di rettifiche, revoche e rinunce, all'art. 6, avente ad oggetto **"organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi pubblicazione del movimento e adempimenti successivi"** prevedeva che: "i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio territorialmente competente, **con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenzae**, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni ... Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi



previsti, presso l'Ufficio territorialmente cui è stata presentata la domanda e **per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line**". Sul punto, il già citato art. 6 del C.C.N.L. dell'8.4.2016 affermava che: "Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio**". L'Allegato 1 al C.C.N.L. prevedeva dettagliatamente l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo con riferimento alle descritte 4 fasi della mobilità. Nello specifico, l'Allegato 1 disciplinava l'ordine delle operazioni di mobilità di cui alla fase A) con riferimento alla mobilità comunale secondo i criteri di cui alle lettere dalla A alla G, con riferimento alla mobilità provinciale secondo i criteri di cui alle lettere dalla A alla H, con riferimento alla mobilità professionale secondo i criteri di cui alle lettere dalla A alla H. Il medesimo allegato prevedeva, poi, l'ordine delle operazioni di mobilità di cui alla fase B) con riferimento alla mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 secondo i criteri di cui alle lettere dalla A alla G e con riferimento alla mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 secondo i criteri di cui alle lettere dalla a alla d, nonché con riferimento alla mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s.'15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito. L'allegato regolava, altresì, l'effettuazione della fase C, per gli ambiti nazionali nonché l'effettuazione della fase d delle medesime procedure di mobilità previste dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016. Quindi, appare evidente che, nel sistema delineato dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, così come specificato ed articolato dall'Allegato 1, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio, e sulle precedenze indicate nella norma. In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per l'assegnazione dell'ambito territoriale e, di conseguenza, per la titolarità di una cattedra, sono due: **1) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.I. richiamato; 2) punteggio più alto conseguito per la medesima fase assunzionale.** Ebbene, sulla base della normativa richiamata che già di per sé presenta gravi motivi di illegittimità e di disparità di trattamento (come riconosciuto dal T.A.R. Lazio e come meglio si dirà in seguito), il M.I.U.R., non ha applicato i criteri delle precedenze e dell'assegnazione dell'ambito seguendo il punteggio più alto,



come previsto dalla norma, e pertanto ha destinato gli ambiti territoriali (talune volte senza che gli stessi siano stati neanche indicati e richiesti dai docenti) senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dal punteggio attribuito a ciascun docente e delle eventuali condizioni di precedenza sussistenti in capo ai richiedenti. A conferma di quanto detto, basti confrontare i nominativi dei docenti delle assegnazioni relativi alla fase C (versati in atti) che riportano i punteggi di ciascun docente e l'ambito di assegnazione destinato, per comprendere quante irregolarità ci sono state nell'espletamento di tutta la procedura, ed in particolar modo, per quanto attiene al punteggio.

Nella fattispecie in esame, pertanto, il punteggio attribuito alla ricorrente le consentiva, secondo quanto previsto dalla norma, l'assegnazione di una sede di servizio più vicina alla sua residenza ed inserita fra le preferenze indicate, essendo collocata, negli elenchi delle assegnazioni relative alla fase C), con un punteggio più alto rispetto ad altre docenti. Quanto detto dimostra l'assoluta violazione dei principi di prevalenza nell'assegnazione delle sedi di servizio e determina una evidente disparità di trattamento fra i medesimi destinatari della fase assunzionale C, ai quali non è stato garantito il diritto ad essere assunti in una delle sedi preferite ed in relazione ai relativi punteggi conseguiti.

Sul punto, pacifica giurisprudenza asserisce che *“l'assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori - o, nel caso in esame, inseriti in una fase di reclutamento b) preminente alla fase c) - valutate secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell'unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa”* (T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. I, sent. n. 3033 del 2006). Ed ancora, *“il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede”* (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 161 del 14.01.2013; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, sent. n. 7741 del 31.07.2009). Tanto chiarito, è indubbio che l'algoritmo utilizzato dal Ministero – che ha manifestato palesi disfunzioni in quanto, così come dichiarato dall'Amministrazione Ministeriale e reso noto su



tutte le testate giornalistiche, il detto sistema sarebbe andato in tilt a seguito delle domande pervenute in numero di gran lunga superiore rispetto alle aspettative – si ponga in manifesta violazione dei principi di ordine generale, anche costituzionali, che regolano l'agire della P.A. ed il buon andamento e l'imparzialità della stessa. Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assoluta illegittimità della mobilità attraverso le quali è stata svolta la procedura di mobilità, è evidente **la lesione dei diritti della ricorrente che si vede "scavalcata" nella scelta dell'assegnazione dell'ambito di servizio, da numerose candidate che si trovano nella medesima posizione giuridica, (ed anzi, in posizione peggiore non godendo di alcun titolo di precedenza) che vengono dalla medesima fase assunzionale del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015, che erano collocate nella medesima graduatoria, ma che avevano conseguito punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente.**

Sempre con riferimento al *fumus boni iuris*, giova evidenziare, per mero scrupolo difensivo, le diverse falle e vizi procedurali che hanno caratterizzato l'intera procedura di mobilità disciplinata dall'ordinanza ministeriale n. 241/2016. *In primis*, l'intera procedura di mobilità è violativa **dei principi di trasparenza ed efficienza** della P.A. laddove dagli elenchi dei trasferimenti non è dato comprendere in che modo gli uffici abbiano applicato i criteri, in base ai quali dovevano essere effettuate le operazioni di mobilità (peraltro, è lo stesso M.I.U.R. che riconosce che l'algoritmo utilizzato per le assegnazioni è secretato). Infatti, l'ordinanza del M.I.U.R. n. 241 dell'8.4.2016, non rende pubbliche le fasi di valutazione della domanda ed il funzionamento tecnico della mobilità ma al citato art. 6 si limita a precisare che i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. "sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza" ed il successivo art. 10, al comma 2, prevedeva che: "l'Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento dei eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato presso la scuola di servizio dell'insegnante, per **l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti**". Orbene è evidente che solo al docente interessato è trasmessa la notifica del punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti in base al quale è stato trasferito in un dato



ambito territoriale. Infatti, diversamente da quanto previsto dalla medesima ordinanza, che, all'art. 6, comma 1, **vincolava il M.I.U.R. a pubblicare l'elenco di coloro che hanno ottenuto i trasferimenti “con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze”, gli elenchi contengono solo i nominativi dei docenti che hanno partecipato alle operazioni senza alcuna indicazione circa la fase della mobilità cui ha partecipato il docente trasferito ovvero l'eventuale diritto ad una precedenza o, in alcuni casi, recando solo l'indicazione “precedenza ai sensi del CCNL” senza che sia possibile conoscere la tipologia di precedenza accordata al docente ai sensi dell'art.13 del CCNL.** Ciò significa che gli elenchi di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio pubblicati dagli uffici scolastici regionale non consentono ai destinatari delle operazioni di operare una verifica sulle modalità seguite dagli uffici nell'applicazione delle norme, determinando, in tal modo, una evidente violazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità della PA. Invero, non è reso conoscibile in che modo abbiano operato gli uffici nell'attribuzione ai docenti degli ambiti territoriali di trasferimento, in relazione alle 4 fasi di mobilità ed in particolare in che modo sono stati applicati i criteri previsti e regolati dall'art. 6 e dall'Allegato 1 al CCNL per la realizzazione delle rispettive fasi di mobilità territoriale. Gli elenchi così adottati non consentono, ai docenti trasferiti la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico cui l'amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, non potendo, pertanto verificare, *ab extremo*, la corretta applicazione delle norme di cui all'art. 6 ed allegato 1 del CCNI dell'8.4.2016. Peraltro, come già esposto in punto di fatto, la circostanza che in *prima facie* la mobilità disciplinata dall'Ordinanza Ministeriale fosse inficiata da numerosi vizi di illegittimità costituzionale atteso le previsioni in essa contenute che denotano un cattivo uso del potere discrezionale dell'Amministrazione medesima è stato già rilevato dal T.A.R. Lazio – Roma, che ha chiarito che l'intera procedura è affetta da mancanza di trasparenza e da un evidente disparità di trattamento. Da tutto quanto detto appare evidente che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto da un'eclatante illegittimità causa della totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i



trasferimenti sono stati attuati con conseguente e grave lesione del diritto soggettivo della ricorrente.

**SUL PERICULUM IN MORA** – Nella fattispecie in esame, sussiste, altresì l'ulteriore requisito del periculum in mora atteso che il vincolo triennale impedirà alla ricorrente di produrre domanda di trasferimento. Inoltre come riconosciuto dalla giurisprudenza in materia, l'ingiusta ed iniqua assegnazione integra gli estremi del danno grave ed irreparabile in quanto lesivo della sfera personale e familiare della ricorrente e come tale non suscettibile di successiva reintegrazione per equivalente. (Trib. Nap. Ord. 16877/2016; Trib. Taranto ord. N. 8749\2016, Trib. Salerno oed. 25749\2017) I tempi di un giudizio di merito possono significativamente incidere sui diritti della lavoratrice espressione dei valori costituzionali, quali il diritto dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30) Cost., la tutela dell'infanzia (art. 31 Cost.) cui va consentito l'adempimento dell'essenziale funzione familiare. Nel caso di specie in particolare la ricorrente è madre di due figli in età adolescenziale (autodichiarazione stato di famiglia) che hanno bisogno della presenza della madre. Tale aspetto risulta assolutamente dirimente, dal momento che si finirebbe con il ledere il benessere non solo della ricorrente, ma anche di due adolescenti che necessitano di cure ed assistenza, e che richiedono la presenza costante, indiscutibilmente, della propria mamma. Il mancato accoglimento della presente domanda pregiudicherebbe irrimediabilmente, non solo lo status de lavoratore e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare dell'istante, tali danni non sono suscettibili di risarcimento per equivalente. L'irreparabilità del richiamato danno, quindi, consiste nell'impossibilità di poter vivere adeguatamente e dignitosamente la propria vita, unitamente alla propria famiglia. In altri termini, l'impossibilità per la ricorrente di poter convivere con la propria famiglia arreca un danno assoluto e non certamente ristorabile mediante la previsione di una tutela risarcitoria. **Si sottolinea che nel caso di specie la distanza della sede di servizio dalla residenza della ricorrente aggrava irreversibilmente la situazione economica della ricorrente al punto di non consentire alla stessa ed alla propria famiglia di vivere una vita dignitosa. Ed infatti la ricorrente, come risulta dalla documentazione allegata, è l'unico componente del nucleo familiare che ha una occupazione lavorativa. Il marito,(allega certificato di disoccupazione)**



**infatti, è disoccupato oltre al fatto che la sig.ra paga un mutuo come risulta dalla quietanza di pagamento allegata. Pertanto** le spese che la ricorrente deve sostenere di vitto ed alloggio (85,00 euro a settimana solo di alloggio) oltre quelle necessarie per i viaggi di andata e ritorno da casa e sede di lavoro rappresentino tutte circostanze che aggravano, in modo esorbitante, la situazione economica della sig.ra Silvestre fino al punto che lo stipendio che la docente percepisce mensilmente non le consente neanche di fronteggiare le spese di sopravvivenza. D'altra parte se solo si considera l'esigua retribuzione percepita dai docenti, e le spese da sopportare a causa di un'assegnazione illegittima, è chiara la lesione da parte della PA di quel diritto ad una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa costituzionalmente tutelata (art. 36 Cost.)

Ragion per cui, l'assegnazione della ricorrente presso una sede tanto distante dalla propria residenza, rappresenterebbe, per la stessa, un ulteriore danno che il nucleo familiare riceverebbe. Di conseguenza, risulta palese il *periculum in mora* ed il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad un ambito territoriale (tra quelli dalla stessa indicati), nel rispetto del principio della vicinorietà, limitrofo alla residenza del proprio nucleo familiare che le consentirebbe di prestare la propria attività senza alcun **pregiudizio in quanto avrebbe la possibilità di viaggiare quotidianamente per raggiungere la sede di lavoro..**

**SULL'AZIONE DI MERITO** - Il provvedimento richiesto in questa sede deve essere anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito. L'azione di merito avrà ad oggetto oltreché la conferma del provvedimento qui invocato anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali *subiti e subendi* dalla ricorrente, nonché il diritto della stessa ad ottenere l'assegnazione della sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione tra quelli richiesti nella domanda di mobilità. La ricorrente, a seguito dell'assegnazione della sede della Regione Emilia Romagna, ha constatato dai bollettini ufficiali pubblicati in data 29/07/2016 che altri docenti, appartenenti a procedure di assegnazione appartenenti alla stessa fase con punteggio inferiore, sono stati assegnati ad ambiti richiesti dalla scrivente come seconda e terza scelta e successive e pertanto ha fatto richiesta di conciliazione avverso il mancato trasferimento su ambiti **della Regione Lazio, Ambito 001 ai sensi dell'art.**



**17, co 2 del CCNL e altri ambiti più vicini alla sua residenza. Ad oggi la richiesta della sig.ra Silvestre non è stata presa in considerazione e di conseguenza la ricorrente è costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria, al fine di tutelare i propri diritti.**

Tutto ciò premesso e considerato, la Silvestre Maria, come sopra generalizzata, rappresentata, difesa e domiciliata,

### CHIEDE

che il Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia *contrariis reiectis*:

- In via principale, con decreto *inaudita altera parte*, ove occorra, ovvero previa fissazione di udienza in contraddittorio fra le parti, ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art. 700
- In Via cautelare
- Ai sensi degli art. 700 c.p. voglia emettere i provvedimenti di urgenza ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente e, nella specie con ordinanza provvedere alla sospensione e/o revoca e/o annullamento del provvedimento di assegnazione della sede di lavoro, e, comunque emettendo ogni altro provvedimento di urgenza , che appaia secondo le circostanze più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutte le circostanze sopra lenzare;
- 
- E per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione dell'istante all'Ambito territoriale Regione Emilia Romagna AMBITO TERRITORIALE 0014 su posto comune presso il V circola di Piacenza; e per l'effetto – previa disapplicazione e/o sospensione e/o annullamento dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente ed in particolare nel provvedimento con il quale è stato disposta l'assegnazione dell'istante nell'ambito Ambito 0014 di (PIACENZA) ordinare all'amministrazione resistente l'assegnazione della ricorrente nell'Ambito territoriale Lazio 001, ovvero di altro ambito indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto dello scorrimento della graduatoria e di prossimità (ambiti regione Lazio secondo il criterio di viciniori età della residenza del proprio nucleo familiare;  
Vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
- Nel merito , previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:



- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione dell'istante all'Ambito territoriale Regione Emilia Romagna AMBITO TERRITORIALE 0014 su posto comune presso il V circolo di Piacenza Accertare e dichiarare l'illegittimità e per l'effetto- previa disapplicazione e/o sospensione e/o annullamento dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente ed in particolare del provvedimento con il quale è stato disposto l'assegnazione Ambito 0014 e per l'effetto ordinare all'amministrazione resistente l'assegnazione della ricorrente nell'Ambito territoriale Lazio 001, ovvero di altro ambito indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto dello scorrimento della graduatoria e di prossimità (ambiti regione Lazio secondo il criterio di viciniori età della residenza del proprio nucleo familiare;  
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare e, comunque, inserito fra quelli richiesti nella domanda di mobilità;
- accertare e dichiarare, il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente,  
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire al procuratore antistatario.

#### IN VIA ISTRUTTORIA

Ordinare, ove ritenuto necessario, alle Amministrazioni resistenti di esibire in giudizio gli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo e delle eventuali precedenzae.

Si allegano: procura alle liti; Autocertificazione reddituale, domanda di mobilità; riconoscimento punteggio, comunicazione della sede ; richiesta di conciliazione; impugnativa mobilità; Bollettino trasferimenti passaggi del personale docente di ruolo Ufficio scolastico provinciale di ROMA, CCNI del 08\04\2018, OM 241 del 2016; Autocertificazione stato di famiglia Sato di famiglia Autocertificazione; Modello 730\2016; Certificato disoccupazione coniuge; Quietanza pagamento Mutuo; Busta paga; Spese sostenute



Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia È indeterminabile e che il contributo unificato non è dovuto poiché la somma familiare dei redditi imponibili ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione non è superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del DPR 115\2002 così come calcolata dal combinato disposto degli art. 76 e 92 del DPR 115\2002



ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 151 c.p.c.

Il contraddittorio è regolarmente instaurato nei confronti delle autorità scolastiche intimate ed indicate in epigrafe. Non sono ravvisabili, nella vicenda personale de quo, le posizioni di altri docenti collocati nella graduatoria di mobilità, tali da legittimare il loro ingresso in giudizio. Non assumono rilievo in quanto il rimedio invocato non determina la perdita della sede da parte di quei docenti inseriti nella graduatoria. Ove si ritenga che il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non solo per la vasta pluralità dei destinatari, ma soprattutto per la impossibilità di identificare i docenti. Al riguardo, è noto che la tradizionale notificazione per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale è uno strumento recessivo la cui utilità è dubbia, oltreché onerosa per la odierna ricorrente. Sul punto giova richiamare l'art. 151 c.p.c., che abilita il Giudice ad autorizzare la notifica con qualunque mezzo difensivo idoneo, compreso quello telematico, disponendo, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, del testo integrale sul sito ufficiale del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, largamente sperimentata nelle varie sedi giudiziali. Pertanto, ove occorra, voglia codesto Tribunale autorizzare la notificazione, del ricorso in uno a decreto di fissazione di udienza, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione del testo integrale e decreto sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio,

Salvezze tutte.

San Marco Evangelista (CE), \_\_\_\_\_

Avv. Elvira Genovese



ISTANZA PER LA NOTIFICA A MEZZO PEC ALLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI EX ART. 1 E ART. 3BIS DELLA LEGGE 53/1994, EX ART. 16 UNDECIES DEL D.L. 179/2012 ED EX PROVVEDIMENTO DGSIA DEL 28/12/2015 CHE HA MODIFICATO CON INTEGRAZIONI IL PROVVEDIMENTO DEL 16/02/2014.

Il sottoscritto Avv. Elvira Genovese, nella qualità di procuratore della sig.ra Silvestre Maria, attesa la necessità di estrema celerità di notificare tutti gli atti di causa per l'oggetto del ricorso, **FA ISTANZA** all'On.le Tribunale adito di poter effettuare la notifica alle amministrazioni resistenti, previa estrazione dal fascicolo telematico, con dichiarazione di conformità del ricorso e del pedissequo decreto, nonché di tutti gli atti ritenuti dall'On.le Tribunale adito come necessari, ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) censiti nel registro denominato "REGINDE", previsto dall'art. 7 del D.M. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012:

- **M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, nella persona del Ministro legale rapp.te *p.t.*, dom.to *ex lege* in ia Guido Reni, 4, 40125 Bologna c/o l'Avvocatura Generale dello Stato \_\_\_\_\_: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Emilia Romagna**, nella persona del legale rapp.te *p.t.*, dom.to *ex lege* in ia Guido Reni, 4, 40125 Bologna Via Santa Caterina c/o l'Avvocatura Generale dello Stato: \_\_\_\_\_ ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

salvezze tutte.

San Marco Evangelista (CE), \_\_\_\_\_



